

ATTO DI FONDAZIONE DELLA FONDAZIONE DELLE EDIZIONI SVIZZERE PER LA GIOVENTÙ

FONDATA NEL 1931

I. NOME, SEDE E SCOPO

Art. 1 Nome

Sotto la denominazione «Schweizerisches Jugendschriftenwerk (SJW)»
«Œuvre Suisse des Lectures pour la Jeunesse (OSL)»
«Edizioni Svizzere per la Gioventù (ESG)»
«Ovra Svizra da Lectura per la Giuventetgna (OSL)»

esiste una fondazione d'interesse pubblico ai sensi dell'art. 80 ff CCS con sede all'indirizzo del segretariato. Essa è neutra politicamente e confessionalmente.

Art. 2 Scopo

Lo scopo della Fondazione consiste nella pubblicazione di scritti di qualità a prezzi abbordabili e di altri media per fanciulli ed adolescenti, nelle lingue nazionali, così come della loro diffusione in tutte le regioni del paese e all'estero nel limite delle possibilità.

La Fondazione vuole promuovere la lettura e la comprensione tra le regioni linguistiche in collaborazione con altre organizzazioni che perseguono gli stessi scopi.

II. ORGANIZZAZIONE

Art. 3 Organi

Gli organi della fondazione sono:

- il Consiglio di fondazione e il Comitato direttore
- il segretariato
- l'ufficio di verifica dei conti.

1. IL CONSIGLIO DI FONDAZIONE E IL COMITATO DIRETTORE

Art. 4 Il Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è composto da almeno undici membri. Le differenti regioni del paese e le differenti regioni linguistiche devono esservi rappresentate equamente.

Art. 5 Elezione e rielezione

Il periodo amministrativo dei membri del comitato di fondazione è di quattro anni. Una rielezione è possibile. Il Consiglio di fondazione si completa e si costituisce da sé stesso. Esso elegge al suo interno il presidente/la presidente, il vice-presidente/la vice-presidente ed i membri del Comitato direttore. Delle limitazioni di mandato possono essere decise in un regolamento.

Art. 6 Sedute

Il Consiglio di fondazione si riunisce almeno una volta all'anno su invito del presidente/della presidente. Si riunisce inoltre se almeno tre membri ne fanno la domanda. Per le votazioni e le elezioni la maggioranza semplice è sufficiente. In caso di parità di voti, il presidente/la presidente ha voto decisivo. Le decisioni del Consiglio di fondazione possono essere prese anche per mezzo di consultazione scritta. Per ogni riunione deve essere tenuto un verbale. Sarà firmato dal presidente/dalla presidente e dal segretario/dalla segretaria. Le decisioni prese per mezzo di consultazione scritta saranno messe a verbale nella seduta seguente.

Art. 7 Attribuzioni del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è responsabile della gestione complessiva della Fondazione. Ha le attribuzioni e i doveri seguenti:

- approva i conti annuali e il rapporto d'attività
- approva la pianificazione a medio termine
- si fa informare sul programma di edizione
- elegge al suo interno i membri del Comitato direttore
- elegge il/la responsabile delle edizioni
- elegge l'organo di verifica dei conti.

Art. 8 Attribuzioni del Comitato direttore

Il Comitato direttore ha le attribuzioni e i doveri seguenti:

- decide i regolamenti d'applicazione
- stabilisce il piano di occupazione del personale
- decide i salari
- dà le istruzioni necessarie
- stipula i contratti relativi alla direzione delle edizioni
- sorveglia il buon andamento del segretariato
- si fa informare regolarmente sull'andamento degli affari
- si fa informare sul programma d'edizione
- approva il bilancio.

Art. 9 Firma

Per la Fondazione, il presidente/la presidente, il vice-presidente/la vice-presidente e il/la responsabile delle edizioni dispongono della firma legale a due.

2. SEGRETARIATO

Art. 10 Composizione

Il segretariato si compone del/della responsabile delle edizioni e di altri collaboratori/altre collaboratrici.

Art. 11 Attribuzioni del segretariato

Il segretariato è l'organo amministrativo della fondazione. E' suo compito prendere le iniziative. Ha le seguenti responsabilità:

- la produzione e la presentazione dei prodotti stampati
- la pubblicità e la distribuzione
- l'amministrazione corrente.

Art. 12 Attribuzione del/della responsabile delle edizioni

L'esecuzione degli affari correnti secondo le direttive impartite dal Consiglio di fondazione e dal Comitato direttore è posta sotto la responsabilità del/della responsabile delle edizioni e cioè:

- stesura di un piano a medio termine
- redazione del rapporto d'attività, stesura dei conti annuali e del bilancio
- ricerca e amministrazione dei mezzi finanziari
- stesura del programma di edizione
- informazione del Comitato direttore sul programma di edizione prima della sua messa in opera
- conclusione dei contratti d'impressione e rilascio del «Buono stampa»
- politica del mercato e dei prezzi
- amministrazione del personale
- partecipazione alle sedute del Consiglio di fondazione e del Comitato direttore con voce consultiva
- informazione regolare del Comitato direttore sull'evoluzione degli affari.

Il resto è regolato dal «cahier des charges».

3. UFFICIO DI VERIFICA DEI CONTI

Art. 13 Organo

Il Consiglio di fondazione designa un Ufficio di verifica per l'esame annuale dei conti d'esercizio.

III. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 14 Capitale di fondazione

Il capitale di fondazione ammonta a Fr. 20 000.—. E'intangibile. Gli interessi prodotti da tale somma possono essere utilizzati.

Art. 15 Mezzi finanziari

La Fondazione si procura i mezzi finanziari di cui ha bisogno:

- tramite la vendita dei prodotti di edizione
- tramite le sovvenzioni dei poteri pubblici
- tramite gli aiuti mirati di poteri pubblici
- tramite dei doni provenienti da imprese e da privati.

I mezzi finanziari raccolti non devono essere utilizzati che per la realizzazione degli scopi della Fondazione.

IV. MODIFICA DELL' ATTO DI FONDAZIONE E SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

Art. 16 Competenze

Le proposte relative alla revisione dell'Atto di fondazione o allo scioglimento della Fondazione tramite l'autorità di sorveglianza esigono l'accordo della maggioranza dei membri presenti del Consiglio di fondazione.

Art. 17 Utilizzazione del patrimonio della Fondazione

In caso scioglimento della Fondazione ai sensi degli Art. 88 e 89 CCS, il patrimonio restante dopo la liquidazione sarà utilizzato in funzione degli scopi della Fondazione.

Gli originali delle illustrazioni che sono in possesso delle ESG, così come la collezione dei prodotti delle edizioni saranno devoluti a istituzioni di interesse pubblico. E'proibito venderli, nemmeno parzialmente.

V. GENERALITÀ

Art. 18 Lingue

Il presente Atto di fondazione è redatto in tedesco, francese, italiano e romancio. In caso di dubbio, fa fede il testo in lingua tedesca.

Art. 19 Entrata in vigore

Il qui presente Atto di fondazione sostituisce l'Atto di fondazione del 7 maggio 1993 così come i regolamenti che le completavano. Entra in vigore alla data del decreto di approvazione dell'organo di sorveglianza.

Così deciso nella seduta del Consiglio di fondazione delle Edizioni Svizzere per la Gioventù (ESG) del 17 ottobre 2022 nel senso di una proposta di modifica ammessa dall' Ufficio federale di sorveglianza (Dipartimento federale dell'interno/Sorveglianza delle Fondazioni).

Zurigo, 17 ottobre 2022


Per il Consiglio di fondazione:

La Presidente:



Claudia de Weck

La Vice-presidente:



Anne Marie Wells